

Citta' metropolitana di Torino

COSTRUZIONE DI UN NUOVO VALLO RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA “ROCCE DEL ROUAS” IN COMUNE DI BARDONECCHIA. CONVENZIONE PROT. N. 6891/2018.

PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITÀ’.

Documento allegato

ATTO N. DD 5818

DEL 23/09/2024

Rep. di struttura DD-RA2 N. 47

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: "COSTRUZIONE DI UN NUOVO VALLO RILEVATO PARAMASSI FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITÀ E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCE DEL ROUAS" IN COMUNE DI BARDONECCHIA". CONVENZIONE PROT. N. 6891/2018. PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITÀ'.

Premesso che:

- la SITAF S.p.A. con sede legale in Via San Giuliano n. 2 – 10059 Susa (TO), è soggetto proponente dell'opera "T4 Traforo del Fréjus: Galleria di Sicurezza diametro 8 metri", nell'ambito delle attività previste nella Legge 21/12/2001, n. 443, abrogata e sostituita dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, quale opera rientrante nella "Legge obiettivo – 1° Programma delle infrastrutture strategiche" di cui alla Deliberazione CIPE n. 121 del 21/12/2001, il cui Progetto Definitivo è stato approvato con Delibera CIPE n. 43/2009;
- in merito ai siti di deposito dei relativi materiali inerti provenienti dallo scavo della Galleria di Sicurezza la delibera CIPE n. 43/2009 in data 26/06/2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale numero 32 del 09/02/2010 prescriveva che *"nel caso in cui il proponente individui ulteriori siti da utilizzare per lo stoccaggio definitivo dello smarino di galleria, [...]"*;
- con lettera prot. n. 13674 del 10/10/2011, l'Amministrazione Comunale di Bardonecchia, *".....in seguito a una ricognizione del territorio comunale, ha rilevato una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità e alla sicurezza e incolumità pubblica, che richiedono idonei interventi strutturali particolarmente onerosi, per i quali non è prevedibile in un prossimo futuro il reperimento di adeguate risorse finanziarie..."*;
- in questo contesto si inserisce l'evento franoso in Fraz. Melezet, sul versante sinistro del Torrente Dora di Melezet, che ha invaso anche la sede stradale della SP216 ed ha causato l'immediata chiusura del transito della Strada provinciale;
- è stata approvata con Decreto del Consigliere Delegato n. 177-10571/2018 del 08/05/2018 e repertoriata in data 24/07/2018 n. 459, la Convenzione sottoscritta tra la SITAF S.p.A., la Città metropolitana di Torino ed il Comune di Bardonecchia, volta alla progettazione e realizzazione di un nuovo Vallo rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa "Rocce del Rouas" in Comune di Bardonecchia;
- l'intervento è suddiviso in tre lotti funzionali: la realizzazione delle opere di cui al primo lotto è di competenza di SITAF S.p.A., mentre il secondo ed il terzo lotto sono e saranno realizzati da Città metropolitana di Torino;
- con decreto del Consigliere Delegato n. 409-10977/2019 del 28/10/2019 è stato riapprovato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, per i quali era stata disposta la dichiarazione di pubblica utilità con decreto

del Consigliere Delegato n. 402-20522/2018 del 30/08/2018 di approvazione del progetto definitivo;

Dato atto che:

- con proprie Determinazioni n. 3473/2020 del 08/08/2020 e n. 3944/2020 del 06/10/2020 è stata disposta in favore di SITAF S.P.A. l'occupazione anticipata e d'urgenza preordinata all'espropriazione e l'imposizione di servitù coattiva sugli immobili necessari per la realizzazione del Lotto 1 dell'opera in oggetto ed è stata altresì determinata l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio, l'asservimento e l'occupazione delle aree;
- con propria Determinazione n. 5805/2024 del 23/09/2024 è stato emesso il decreto di esproprio con riferimento al Lotto 1 (prog. 3642/2018);

Rilevato che occorre ora procedere alla conclusione dei lavori di cui al Lotto 2 (prog. 37/2019), avviati in data 07/03/2023 e per i quali sono state approvate due varianti con proroga dei termini contrattuali di ultimazione sino al 31/12/2024;

Preso atto che, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e delle avverse condizioni atmosferiche invernali prevedibili per l'alta valle di Susa, si presume che l'ultimazione dei lavori possa subire un ulteriore differimento;

Tenuto altresì conto del fatto che, con riferimento al Lotto 3 (prog. 347/2024), l'ultimazione dei lavori è fissata entro il 11/4/2026 ed il collaudo è previsto entro il 11/10/2026, come da programmazione tecnica di dettaglio desumibile dal Programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39/2024 del 19/07/2024 – Terza variazione al DUP 2024/2026;

Considerato che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, disposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 1, lettera a), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, è in scadenza il 28 ottobre 2024;

Richiamato il comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. in merito alla proroga dei termini di legge per la dichiarazione di pubblica utilità, *“per cause di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”* e richiamate le motivazioni sopra illustrate;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 56/2023 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2025-2026 e relativi allegati;
- con D.C.R. n. 9/2004 del 18/01/2024 è stato approvato il PEG finanziario 2024/2026;
- la presente Determinazione rientra nell'obiettivo Peg. n. 10772 – Acquisizione aree mediante decreto d'esproprio/cessione volontaria;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e s.m.i. [Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità], in particolare il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 23 dello stesso;

- la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. di prorogare, "per cause di forza maggiore o per altre giustificate ragioni" ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la pubblica utilità del procedimento espropriativo in oggetto sino al 28/10/2028;
2. di dare atto che la reimputazione contabile della spesa sull'esercizio 2025 verrà regolarizzata in sede di riaccertamento ordinario dei residui;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e del Comune di Bardonecchia (TO) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 23/09/2024

**IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)**
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli